

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 78° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 3 LUGLIO 1990

Presidenza del Vice Presidente **BONO PARRINO**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Riforma degli ordinamenti didattici universitari» (2266), risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

**(Seguito della discussione e rinvio)**

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 6, 7  
CALLARI GALLI (PCI) ..... 2, 3, 4 e *passim*

*I lavori hanno inizio alle ore 16,25.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Riforma degli ordinamenti didattici universitari» (2266)**, risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo il dibattito, sospeso nella seduta del 28 giugno scorso.

**CALLARI GALLI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche questo provvedimento ha dietro di sé una storia di rinvii e di attese quasi decennali. Eppure è un provvedimento di grande importanza per il rilancio della funzione dell'università, per l'adeguamento dei corsi di studio e dei titoli rilasciati sia al livello degli altri paesi europei sia alle necessità di una società moderna che deve stabilire rapporti sempre più stretti tra il mondo degli studi, della cultura e della ricerca.

Più volte in questa Commissione abbiamo constatato il distacco che caratterizza l'assetto dei nostri studi rispetto a quelli degli altri paesi della Comunità economica europea. Gli esempi esaminati pochi giorni fa in occasione del parere sul decreto con cui il Governo italiano dovrà adeguare i titoli di studio e i titoli professionali in base alle direttive della CEE riguardavano in particolare alcuni settori, ma hanno dimostrato ambiguità, ritardi e confusioni che sono propri di molti altri settori, sia nel campo degli studi che in quello della formazione professionale.

In linea di principio, credo che dovremmo cercare di leggere questo provvedimento in rapporto agli altri provvedimenti che sono al nostro esame e che riguardano altri fondamentali aspetti della vita e dell'assetto universitario: l'autonomia degli atenei, gli enti di ricerca, il diritto allo studio universitario. Per la valorizzazione dei soggetti della vita universitaria l'autonomia è per noi un principio irrinunciabile, ma tale principio faticherebbe ad assumere il suo pieno significato se in una legge sugli ordinamenti didattici non si lasciasse spazio, ad esempio, agli atenei per un intervento nel processo formativo con proposte innovative che riguardino la ristrutturazione e l'arricchimento della rete dei titoli di studio di livello universitario: laurea, diplomi, specializzazioni, dottorato; ma anche rapporti con la formazione post-secondaria e altre proposte di percorsi formativi che oggi forse qui

non siamo in grado di immaginare nelle loro linee precise, ma per le quali dobbiamo porre premesse prive di ambiguità.

L'introduzione del diploma di primo livello deve essere vista, come è stato detto più volte, in senso «seriale» rispetto al secondo livello, attraverso il recupero del *curriculum* del diplomato per la prosecuzione ulteriore degli studi. La valorizzazione della professionalità di questo livello porrà problemi di valutazioni forse differenziali rispetto ai corsi di studio, ma anche, per esempio, rispetto ai tirocini, alle esperienze di ricerca, per il rientro nel corso di studi superiori, sia esso secondo livello di laurea o corso di specializzazione o dottorato, anche perchè forse dovremmo uscire dalla logica di una vita divisa in cicli fissi ed uguali per tutti: prima tutto studio, poi tutto lavoro, poi tutto riposo. Dovremmo immaginare invece regole che si adattino ad una maggiore flessibilità e dinamicità, e questa dovrebbe essere vista anche fra settori disciplinari oggi rigidi e spesso impenetrabili come atenei, istituti di ricerca, associazioni, aziende, enti nazionali ed internazionali.

Le innovazioni riguardano, oltre alla concezione dell'autonomia, che intendiamo favorire, anche un nuovo modo di intendere il diritto allo studio, un diritto per tutti alla qualità della vita universitaria e alla partecipazione alla sua gestione. Ciò può non solo significare un diritto ad esercitarsi nell'età giovanile in un nuovo rapporto col mondo della ricerca, con il mondo universitario e con il mondo del lavoro, ma può anche operare una profonda revisione del calendario accademico, realizzando un equilibrio degli *standards* medi stabiliti dal valore legale del titolo di studio per percorsi individuali tramite una intensa attività di tutto raggio e l'elasticità rispetto alla frequenza ai diversi dipartimenti. Ciò può significare anche cambiare l'organizzazione della frequenza e del lavoro nei corsi di studio universitari in base a vari criteri. Ad esempio, un criterio che ho citato molte volte e che ogni tanto continuo a citare in questa Commissione è quello del fenomeno della femminilizzazione (è un brutto termine ma lo uso ugualmente perchè è riassuntivo di una certa situazione) dell'università; l'aumento della sua componente femminile fino a costituire oggi il 50 per cento, considerando non solo i diversi interessi, ma anche i diversi modelli culturali in base ai quali si organizzano i comportamenti e le esperienze dei due sessi, dovrebbe indurre a rivedere l'organizzazione degli studi universitari in modo meno neutro e meno indifferente ai bisogni reali dei suoi utenti e delle sue utenti. Ciò può significare cercare di rompere la settorialità degli studi tecnico-scientifici da un lato e umanistici dall'altro, con incroci di esperienze cui esporre tutti gli studenti fin dal primo ciclo.

Forse queste ed altre esigenze di flessibilità e di dinamicità potrebbero trovare una risposta nell'introduzione di un doppio criterio di valutazione rispetto ad ogni singolo corso, basato sul merito del singolo studente e sulla spendibilità del suo contenuto in un altro settore. Ciò, del resto, favorirebbe la comparabilità dei corsi con altri paesi comunitari in cui questo doppio criterio è accettato da decenni.

Più volte abbiamo denunciato le nostre preoccupazioni rispetto ad una autonomia che tendesse a potenziare gli squilibri già così vistosamente presenti nel nostro sistema universitario. Per questo annettiamo grande importanza al ruolo equilibratore che deve esercitare nel sistema delle autonomie quello che consideriamo il suo organo

principale: il Consiglio universitario nazionale (CUN). Questo ruolo va riaffermato anche in rapporto ad un nuovo assetto degli ordinamenti didattici, proprio in considerazione dell'importanza che attribuiamo a questo provvedimento. I poteri dell'attuale CUN forse vanno ridisegnati e potenziati, così come vanno mutate la composizione e le modalità di elezione, anche in rapporto al fatto che deve essere un organo non pletorico, costituito da rappresentanti direttamente eletti da componenti della vita universitaria - professori, ricercatori, studenti, personale tecnico e amministrativo - che dovrebbe esprimere pareri vincolanti sulle tabelle nazionali che regoleranno i *curricula* di base e le varie borse di studio. Ma quest'organo dovrebbe essere articolato anche in modo pertinente alle materie che tratta: ad esempio, i pareri vincolanti in materia di ordinamenti didattici li vedremo maggiormente connessi con l'attività di consulenza di comitati (consultivi appunto) per la formazione, eletti per aree disciplinari che accorpano corsi di studi affini. Questo, oltre ad una attribuzione e divisione più precisa delle competenze, avrebbe a nostro avviso il potere di dare il meritato rilievo alla didattica, così spesso posta in secondo piano nella vita universitaria, e di equilibrare le rappresentanze di tutte le aree disciplinari, molte delle quali sono poco o male rappresentate nella definizione delle aree scientifiche stabilite dalla legge 9 maggio 1989, n. 168.

Una visione nuova e propulsiva dell'attività didattica universitaria, dei suoi collegamenti con settori emergenti del mondo della ricerca e del lavoro, implica una ridefinizione dell'attività di docenza. È necessario immaginare nuovi settori su cui sarà richiesta una preparazione, nuove specializzazioni, nuove metodologie, il tutto in un panorama dinamico e in rapido mutamento. Di qui la necessità di riferire la titolarità d'insegnamento ad un settore scientifico-disciplinare, nonché la necessità di riferire l'insegnamento a tutti i corsi di studio (diplomi, lauree, specializzazioni, dottorati, corsi integrativi) e di attribuire agli organismi didattici il compito di affidare ai professori e ai ricercatori, anche se sinora a livello ufficiale formalmente esclusi dall'attività di docenza, dei corsi annuali o anche di durata minore.

Molte di tali questioni sono presenti nel testo licenziato dalla Camera che dovremo nei prossimi giorni esaminare, che mi sembra accolga gli interventi fatti nel corso dei lavori anche dal Gruppo comunista e da quello della Sinistra indipendente; senza dubbio, se paragonato al testo iniziale, ci si è mossi in un terreno più aperto verso il rinnovamento di strutture e di modalità di intervento. Rimangono ambiguità, soluzioni appena abbozzate o affrontate in modo non soddisfacente, alcune addirittura non condivisibili. Sarà nostro compito discutere e cercare insieme delle soluzioni che, senza turbare profondamente il testo che stiamo esaminando (in questo sono d'accordo con quanto ha detto il senatore Bompiani), rispondano maggiormente alle aspettative non solo delle diverse componenti della vita universitaria, ma anche del mondo del lavoro e della società tutta.

Per agevolare i nostri lavori, dando materiali precisi alla nostra riflessione comune, così come hanno già fatto d'altra parte il relatore, il senatore Vesentini e il senatore Bompiani, desidero indicare in forma più specifica alcune questioni che ho già espresso in linea generale, ma

su cui credo che si dovrà appuntare maggiormente la nostra riflessione. La prima questione riguarda le forme, le attività e l'organizzazione della didattica. A parte il fatto che nel testo trovo scarsi stimoli a che i singoli atenei nella loro autonomia siano spinti a rinnovare e a mutare gli attuali modelli, mi sembra che non si proponga chiaramente una ricomposizione e una nuova organizzazione dei corsi di laurea e che ci si limiti a proporre soprattutto una riorganizzazione degli insegnamenti. La ricomposizione e riorganizzazione degli insegnamenti è senza dubbio indispensabile, ma anche le ambiguità, le sovrapposizioni, le duplicazioni dei corsi di laurea vanno superate. Su questo punto abbiamo constatato la convergenza di tutti noi in occasione della discussione dell'articolo 8 del disegno di legge sull'autonomia universitaria, per cui credo che sarà facile trovare un accordo. Voglio solo aggiungere che l'attivazione dei corsi di diploma universitari, implicando una nuova dislocazione delle attuali titolarità e degli attuali titolari, rischia di generare grande confusione in mancanza di uno schema di riferimento ben delineato riguardante le forme, le attività, l'organizzazione stessa della didattica.

La seconda questione riguarda il poco spazio dato a quella componente della vita universitaria che, come ho già avuto modo di dire infinite volte, noi consideriamo essere tra tutte la più importante, cioè gli studenti, che qui sono pressochè ignorati, sia per quel che riguarda i loro diritti, sia per quel che riguarda i loro doveri.

Quanto alla terza questione, il provvedimento dà risposta a un'esigenza assai vecchia, dato che fin dal 1974 un'altra legge disponeva la formazione universitaria degli insegnanti elementari. Ci sembra che per il modo in cui si articolano i corsi di laurea per gli insegnanti delle scuole materne e delle scuole elementari e i corsi di specializzazione per gli insegnanti delle secondarie, la risposta sia abbastanza adeguata. Rimangono alcuni problemi aperti. A parte quelli più particolari e di contenuto cui ha fatto riferimento il senatore Agnelli Arduino nella sua relazione (ai quali, quasi per affinità, va aggiunta la necessità di dare a tutti i nostri insegnanti una competenza nei settori delle scienze umane che si occupano dei rapporti tra culture ed etnie), voglio citarne altri più strutturali: il rapporto tra numero di studenti nei corsi di laurea e le possibilità di seguire il tirocinio in modo costruttivo; il rapporto tra i corsi di laurea ed altri possibili sbocchi professionali e profili di professioni collaterali (come operatore pedagogico, assistente sociale, o altro); la durata della scuola di specializzazione. Se un passo avanti è stato fatto, riconoscendo la funzione docente dei ricercatori e la necessità di sdoppiare corsi troppo affollati, rimane il timore, se non si giungerà rapidamente ad una definizione dello stato giuridico dei ricercatori, di introdurre un sistema stabile di precariato tramite gli incarichi.

Guardiamo con soddisfazione al riconoscimento del ruolo del CUN in materia di ordinamenti didattici, anche se ci sembrano ancora approssimate e da definire meglio le sue funzioni; penso, ad esempio, alla poca importanza della funzione programmatoria. C'è, e lo vediamo con favore, l'aumento numerico della presenza studentesca nel CUN, mentre la sua composizione globale mi sembra troppo abbondante, specialmente per alcune sue componenti che hanno già altre sedi di espressione.

Ho già manifestato alcune perplessità e avanzato dubbi sul fatto che i comitati consultivi abbiano sempre al loro interno le competenze necessarie per prendere decisioni tecniche intorno agli ordinamenti didattici. Poco mi sembra che si dica, poi, rispetto ad alcune norme transitorie che forse dovremo considerare. Penso all'aggiornamento, che dovrà coinvolgere tutti gli insegnanti in servizio, ma anche a dispositivi che evitino, ad esempio, che provvedimenti incompatibili con questo disegno di legge continuino ad essere presi nelle more dell'applicazione e dell'approvazione della legge. Un esempio potrebbero essere le decisioni che riguardano il prolungamento della durata dei corsi universitari: materia che ormai va regolata unitariamente e in rapporto alle articolazioni sia dei diplomi universitari sia dei corsi di specializzazione.

Vorrei concludere ponendo nell'agenda delle nostre riflessioni due ultime questioni che a me sembrano ambedue rilevanti. La prima riguarda i limiti entro cui va tenuto questo provvedimento di legge: forse sarebbe opportuno, per limitare al massimo le ambiguità tra competenze diverse, affermare che i titoli di studio post-secondari rilasciati da altre istituzioni formative verranno disciplinati con appositi provvedimenti di legge. La seconda riguarda la mancata previsione di ogni forma di finanziamento per attuare una trasformazione così profonda. Finanziamenti ed aumenti di organico connessi ai successivi piani di sviluppo, a nostro avviso, non potranno essere sufficienti per una attivazione di tutti i compiti previsti dal dispositivo di legge. Occorre rivedere la dislocazione del personale docente, tecnico e amministrativo, la situazione delle aule, dei laboratori, delle biblioteche, delle tecnologie, delle strutture di ricerca. E non sono convinta che tutto questo possa essere fatto a costo immutato.

**PRESIDENTE.** Ringrazio vivamente la senatrice Callari Galli. A nome del mio Gruppo, vorrei avviare qualche riflessione nell'ambito della discussione generale.

Devo esprimere globalmente un giudizio positivo sull'impianto del provvedimento in esame, quale è risultato da un dibattito lungo iniziato nella legislatura precedente. Il testo approvato dalla Camera dei deputati configura un modello nuovo dell'ordinamento universitario italiano, anche se si dovranno affrontare una pluralità di questioni alle quali accennava la collega Callari Galli.

La necessità di diversificare la tipologia dei titoli rilasciati dall'università era avvertita nel mondo universitario fin dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con il quale si riuscì ad introdurre il dottorato di ricerca. I corsi di studio brevi introdotti da molte università erano sorti in maniera disordinata, in assenza di una specifica disciplina che l'integrazione europea rende ormai indifferibile. La definizione delle aree disciplinari sarà effettuata, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica.

Rimane irrisolta la problematica relativa alla docenza nei corsi di primo livello, mentre il comma 2 dell'articolo 3 risolve una annosa

questione relativa alla preparazione di livello universitario degli insegnanti della scuola elementare e materna.

Qualche riserva voglio esprimere - vi ritorneremo successivamente in sede di esame dell'articolato - su alcuni articoli, soprattutto sull'articolo 2 e sull'articolo 3. Anche noi avvertiamo l'esigenza di una definizione più completa, più compiuta del diploma universitario e del diploma di laurea, dei rispettivi caratteri e delle rispettive finalità oggettive. Anche l'articolo 6, dedicato alla formazione e finalizzato ai servizi didattici, ci soddisfa, mentre nutriamo qualche perplessità sull'articolo 7 concernente la trasformazione delle scuole dirette a fini speciali e sull'articolo 10 recante la riforma del CUN. Siamo favorevoli a mantenere l'articolo nel testo attuale e siamo contrari allo stralcio dell'articolo stesso ipotizzato dal relatore.

Essendoci pervenuta una sollecitazione da parte di molti lavoratori del mondo universitario, sarebbe forse necessario che la Commissione si soffermasse su una componente della vita universitaria: mi riferisco ai tecnici laureati. Se la Commissione intende prendere in esame questa esigenza, sarebbe opportuno farlo al più presto.

Non mancheranno certo altri punti su cui, in sede di esame dell'articolato, soffermeremo la nostra attenzione, sempre nella consapevolezza che non è più possibile dilazionare l'approvazione di un disegno di legge come quello in esame, atteso ormai da anni.

Se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,55.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIOVANNI LENZI